



CODICE DEONTOLOGICO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Il presente codice si applica agli associati della AMISI.

Per ogni materia non espressamente disciplinata dal presente codice si applica, per gli associati medici, il codice deontologico della Federazione Nazionale Ordini dei Medici-FNOM, e per gli associati psicologi il codice deontologico dell'Ordine degli Psicologi.

Art. 2

L'associato della AMISI è tenuto, in ogni circostanza, ad operare nel più rigoroso rispetto del decoro e dell'onore professionale.

Art. 3

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice comporta, per l'associato, l'applicazione delle sanzioni contemplate al titolo IV.

Le sanzioni saranno inflitte dal Comitato Etico della AMISI, che è composto:

- dal Presidente della AMISI
- da due membri del Consiglio Direttivo della AMISI
- da due associati della AMISI sorteggiati fra tutti gli iscritti alla AMISI da almeno tre anni.

Il Comitato Etico è presieduto dal Presidente della AMISI e rimane in carica contemporaneamente al Consiglio Direttivo eletto.

Il Comitato Etico ha compiti di vigilanza sulla applicazione del presente Codice Deontologico.

Titolo II

Principi informativi dell'attività di psicoterapeuta ipnotista

Art. 4

L'associato della AMISI è tenuto ad esercitare l'ipnosi esclusivamente a scopo diagnostico e terapeutico, salvo quanto, contemplato all'Art.6.



CODICE DEONTOLOGICO

L'associato AMISI è tenuto ad utilizzare, assieme alla psicoterapia ipnotica, tutte le risorse terapeutiche ritenute clinicamente utili attivando, se necessario, gli interventi specifici anche attraverso rapporti consulenziali con altri terapeuti. Il dovere fondamentale dello psicoterapeuta ipnotista è l'assoluto rispetto della dignità e della personalità del paziente. In particolare, l'associato deve evitare quanto più possibile ogni forma, anche velata, di condizionamento delle scelte esistenziali, ideologiche ed etiche del paziente.

La violazione di tale dovere costituisce grave illecito anche disciplinare.

Art. 5

L'associato è informato che, per la legge processuale vigente, il risultato dell'ipnosi non potrà mai essere utilizzato, neppure con il consenso della persona interessata, come prova di un fatto nell'ambito di un procedimento penale.

Art. 6

E' consentito l'utilizzo dell'ipnosi a scopo sperimentale purché:

- a) l'esperienza avvenga sulla base di un protocollo previamente approvato dal Comitato Etico della AMISI
- b) la persona sia stata informata della metodologia e degli scopi dell'esperienza, e ne abbia dato un consenso scritto
- c) l'esperienza sia, comunque, non dannoso al soggetto.

Art. 7

Qualora espressamente richiesto dall'interessato, l'associato è tenuto ad informare il paziente su tutto quanto avvenuto durante l'ipnosi, salvo il caso in cui si ritenga che la informazione su specifici quesiti possa essere gravemente pregiudizievole per la salute psichica del paziente. (In tal caso l'associato si impegna a rimuovere, ove possibile, le condizioni che motivano tale riservatezza).

Art. 8

L'associato è tenuto a cooperare al progresso ed alla diffusione delle conoscenze scientifiche nel campo dell'ipnosi e a mantenere un costante aggiornamento in materia.



CODICE DEONTOLOGICO

Titolo III

Attività promozionali

Art. 9

Tutta la pubblicità sulla attività professionale deve essere decorosa ed ispirata a criteri di serietà scientifica.

L'associato che svolge attività pubblicitaria continuativa od occasionale attraverso giornali, riviste, emittenti radio o televisive deve attenersi alle norme di una informazione correttamente prudente quale compete ad una disciplina complessa come quella relativa l'ipnosi. Ogni sfruttamento pubblicitario di mirabolanti possibilità terapeutiche collegate all'ipnosi è contrario ai principi deontologici dell'AMISI.

Art. 10

L'associato deve denunciare agli organi direttivi della AMISI colui che esercita abusivamente l'attività di terapeuta ipnotista, fornendo tutte le notizie di cui è venuto a conoscenza al fine di meglio prevenire la pratica illecita. All'associato AMISI è interdetta qualsiasi forma di collaborazione ad attività in cui l'ipnosi sia utilizzata a scopo di intrattenimento.

Titolo IV

Segreto professionale

Art. 11

L'associato è tenuto ad osservare il più rigoroso segreto sui fatti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione. La rivelazione di tali fatti è ammessa purché:

- a) vi sia il consenso del paziente, ovvero del suo rappresentante legale qualora il paziente sia incapace di intendere e volere
- b) insista comunque una causa giusta.

L'associato è informato che, secondo le leggi dello stato, chiunque eserciti la professione sanitaria non può essere obbligato a deporre davanti l'Autorità giudiziaria sui fatti conosciuti attraverso il rapporto professionale, salvo il



CODICE DEONTOLOGICO

caso in cui sussista, sulla base di specifiche norme, l'obbligo di riferire tali fatti. L'associato che sia medico chirurgo o comunque eserciti una professione sanitaria può decidere di deporre avanti l'Autorità giudiziaria su fatti coperti da segreto purché:

- a) vi sia consenso del paziente
- b) dalla deposizione non possa derivare nocimento alla salute psichica del paziente.

Art. 12

L'associato è tenuto a vigilare con la massima diligenza sulla segretezza delle cartelle personali dei suoi pazienti.

L'associato deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare che vi si conformino. L'associato si astiene dal collaborare alla costituzione ed alla gestione di qualsiasi tipo di banche dati elettroniche che possano compromettere in qualsiasi modo il diritto alla segretezza del paziente.

Titolo V

Rapporto con i colleghi

Art. 13

I rapporti con i colleghi, in particolare con gli altri associati della AMISI, devono essere improntati alla massima correttezza ed al reciproco rispetto.

L'associato si asterrà da commenti o azioni che possano ledere l'immagine professionale di altri colleghi. Il contrasto delle opinioni non deve mai violare i principi di un corretto e civile dibattito.

Art. 14

L'associato ha il dovere di essere solidale con l'altro associato della AMISI di fronte a qualsiasi accusa che ne coinvolga l'immagine professionale, da qualsiasi parte provenga, qualora egli sia persuaso che la accusa sia priva di fondamento.

L'associato è informato che, per il nostro ordinamento giuridico, l'imputato si presume non colpevole sino alla sentenza di condanna definitiva. L'associato della AMISI, di conseguenza, si adopererà in tutti i modi nel pieno rispetto



CODICE DEONTOLOGICO

dell'ordinazione vigente per far valere l'innocenza dell'altro associato.

Titolo VI

Provvedimenti disciplinari

Art. 15< br> Nessuna sanzione disciplinare può essere applicata all'associato se non sono osservate le norme contenute nel presente titolo.

Art. 16

Nessuna sanzione disciplinare può essere applicata all'associato se il fatto illecito non gli è stato previamente contestato in forma scritta. L'atto di contestazione deve indicare in modo sufficientemente preciso gli elementi del fatto, le fonti di prova e le norme ed i principi deontologici violati.

Art. 17

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta all'associato senza che questi abbia avuto la possibilità di esporre la propria argomentazione difensiva.

Art. 18

Il provvedimento disciplinare è autonomo rispetto ad eventuali provvedimenti civili penali o amministrativi iniziati nei confronti dell'associato. Se nei confronti dell'associato è stata pronunciata sentenza, anche invocabile, di condanna, di essa si terrà conto nel procedimento disciplinare esclusivamente ai fini della eventuale contestazione di illeciti disciplinari.

Parimenti, l'eventuale sentenza di proscioglimento, anche invocabile, pronunciata nei confronti dell'associato, non è di ostacolo all'avvio di un procedimento disciplinare ed alla applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 19

Le sanzioni disciplinari sono inflitte dal Comitato Etico della AMISI e consistono esclusivamente in:

- a) il richiamo verbale
- b) il richiamo scritto



CODICE DEONTOLOGICO

- c) la sospensione temporanea
- d) la sospensione definitiva

Art. 20

Il Comitato Etico infligge la sanzione del richiamo verbale per gli illeciti disciplinari di lieve entità.

Il richiamo verbale inflitto all'associato non deve essere comunicato a nessun altro associato e, tantomeno, a terzi estranei alla AMISI.

Gli associati che per qualsiasi ragione siano venuti a conoscenza del richiamo verbale inflitto ad altro socio commettono illecito disciplinare qualora divulgano la notizia. Nessun richiamo verbale verrà inflitto senza che l'associato cui sia stato notificato l'atto di contestazione abbia avuto la possibilità di esporre la propria difesa.

Art. 21

Il Comitato Etico infligge la sanzione del richiamo scritto tutte le volte che reputi inadeguata la sanzione del richiamo verbale.

Il Comitato può decidere, tenuto conto della gravità del fatto, di dare notizia della sanzione all'interno della AMISI. La divulgazione all'interno dell'AMISI è comunque ammessa quando essa appaia utile a prevenire comportamenti, da parte di altri associati, contrari alle norme deontologiche.

Art. 22

Il Comitato Etico infligge la sanzione della sospensione temporanea solo per gravi violazioni di fondamentali norme o principi deontologici.

L'associato già richiamato verbalmente o per iscritto che reiteri un comportamento illecito anche se non grave può essere temporaneamente sospeso. La sospensione non può essere inflitta per un tempo superiore ad un anno. Nell'atto di contestazione deve essere contenuta la menzione che i fatti illeciti imputati potrebbero essere sanzionati con la sospensione. L'associato ha la possibilità di nominare un difensore.

Il Comitato Etico decide, a seguito della udienza, dopo che uno dei suoi membri ha svolto una completa relazione dei fatti e dopo che l'associato accusato ha potuto svolgere la propria difesa. Il Presidente del Consiglio Etico può rivolgere domande all'associato accusato. Uno degli associati redige un verbale riassuntivo dell'udienza.

La decisione che applica la sospensione deve essere esaurientemente



CODICE DEONTOLOGICO

motivata. Il Comitato Etico può decidere, tenuto conto della gravità del fatto, che della avvenuta sospensione sia data notizia all'interno della AMISI. Si applicano i comma 3, 4, 5 dell'Art.21.

Art. 23

Il Comitato Etico infligge la sanzione dell'espulsione quando la gravità degli illeciti disciplinari accertati rende l'associato indegno di continuare a far parte dell'AMISI. Si applicano i comma 4, 5, 6, 7, 8, 9 dell'Art. 22.

Della espulsione è sempre data notizia all'interno della AMISI.

L'associato espulso può chiedere di essere riammesso nella AMISI dopo che siano passati almeno tre anni dalla pronuncia della decisione.

Sulla richiesta di riammissione decide il Presidente della AMISI.